
Gli oneri della sicurezza aziendali negli appalti di lavori pubblici

**Firenze
11 dicembre 2015**

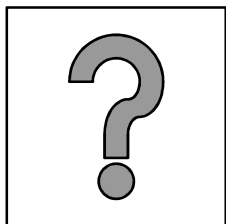
LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

LA QUESTIONE RIGUARDANTE **L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN OFFERTA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI È UNA QUESTIONE MOLTO DELICATA E COMPLESSA**, CHE DA QUALCHE TEMPO È **AL CENTRO DI UN ACCESO DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE E STA CREANDO GROSSE DIFFICOLTÀ OPERATIVE ALLE IMPRESE** CHE, NEGLI ULTIMI ANNI, SI SONO VISTE SPESSO ESCLUSE DALLE GARE A CAUSA DI TALE MANCATA INDICAZIONE, ANCHE IN SITUAZIONI IN CUI IL BANDO DI GARA NON DICEVA NULLA.

E' IMPORTANTE QUINDI CERCARE DI FARE UN PO' DI CHIAREZZA SU QUESTO TEMA, CERCANDO DI CAPIRE:

- **COSA SONO GLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI**
- **QUALI SONO I NODI FONDAMENTALI DELLA QUESTIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI**
- **COSA DICONO LA GIURISPRUDENZA E LA DOTTRINA (ANAC E ITACA)**
- **QUAL È LA POSIZIONE ASSOCIATIVA SUL TEMA**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI



COSA SONO GLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

IN MATERIA DI SICUREZZA **OCCORRE DISTINGUERE I COSTI DAGLI ONERI**

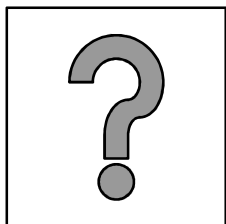
I COSTI DELLA SICUREZZA (*ANCHE DETTI COSTI CONTRATTUALI*) SONO LE SPESE DELLA SICUREZZA LEGATE ALLO SPECIFICO APPALTO, **ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**, SONO QUANTIFICATI A MONTE DALLA S.A. E VANNO INDICATI NEL BANDO QUALE COSTO **NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA**

GLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI (*ANCHE DETTI COSTI PROPRI O EX LEGE*) COMPREDONO:

- **ONERI GESTIONALI**, CIOE' LE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**, LEGATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA E NON ALLO SPECIFICO APPALTO (es. visite mediche, formazione e informazione lavoratori, etc.)
- **ONERI OPERATIVI**, CIOE' LE SPESE RELATIVE AI **RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI E ALLA LORO CONTESTUALIZZAZIONE**, AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PSC (es. formazione integrativa per i lavoratori, alcuni DPI particolari, impianto, manutenzione e ripiegamento finale cantieri etc.).

GLI ONERI AZIENDALI SONO **QUANTIFICATI DA CIASCUNA IMPRESA E RICOMPRESI NELLE SPESE GENERALI**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI



I NODI FONDAMENTALI DELLA QUESTIONE

NEL CORSO DEGLI ULTIMI 2/3 ANNI SI È ACCESO **UN CONTROVERSO DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE** AVENTE AD OGGETTO I SEGUENTI QUESITI

1) SE, NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, SUSSISTA UN OBBLIGO DI INDICAZIONE PREVENTIVA IN OFFERTA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

2) IN CASO POSITIVO, QUALI SIANO LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA INDICAZIONE (E QUINDI SE SIA APPLICABILE LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE OVVERO SI DEBBA CONSENTIRE AL CONCORRENTE DI REGOLARIZZARSI ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEL POTERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO)

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

LA QUESTIONE DERIVA DA UN PROBLEMA DI CARATTERE INTERPRETATIVO LEGATO A DUE NORME DEL CODICE APPALTI

Art. 86 comma 3-bis

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al **COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA, IL QUALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATO E RISULTARE CONGRUO RISPETTO ALL'ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE**

Art. 87, comma 4

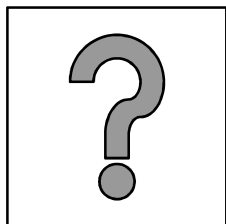
....Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, CHE DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'OFFERTA E RISULTARE CONGRUI RISPETTO ALL'ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE**



SI TRATTA DI **NORME SIMILI MA NON PERFETTAMENTE COINCIDENTI** PERCHÉ L'OBLIGO DI INDICAZIONE IN OFFERTA È CHIARAMENTE SANCITO SOLO DALL'ART. 87, COMMA 4 PER I SERVIZI E LE FORNITURE.

DI QUI NASCE IL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE SULLA SUSSISTENZA DI QUESTO OBLIGO NEGLI APPALTI DI LAVORI

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI



COSA DICONO LA GIURISPRUDENZA E LA DOTTRINA

LA GIURISPRUDENZA HA EMESSO NEL CORSO DEL TEMPO **PRONUNCE DIVERSE E CONTRASTANTI**

ALCUNE SENTENZE HANNO RITENUTO CHE PER I LAVORI TALE OBBLIGO NON SUSSISTA, IN QUANTO NON E' NORMATIVAMENTE PREVISTO NE' DAL T.U. SULLA SICUREZZA 81/2008 NÉ DAL CODICE APPALTI (CHE LO PREVEDE SOLO PER SERVIZI E FORNITURE).

ALTRE SENTENZE HANNO AFFERMATO UN PRINCIPIO OPPOSTO E PARTICOLARMENTE RIGIDO:

- **L'OBBLIGO VA RITENUTO APPLICABILE, IN VIA INTERPRETATIVA, ANCHE AI LAVORI PUBBLICI**
- **SI APPLICA ANCHE SE IL BANDO NON LO PREVEDE** (IN VIRTU' DEL PRINCIPIO DELLA ETEROINTEGRAZIONE) IN QUANTO E' POSTO A TUTELA DI UN PRINCIPIO COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE, QUALE LA SALUTE DEI LAVORATORI
- **VA SANZIONATO CON L'ESCLUSIONE**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

LA POSIZIONE INZIALE DI ANAC

ANAC , ANCHE SU SOLLECITAZIONE DI ANCE, SI E' ESPRESSA SUL TEMA NELL'AMBITO DEL BANDO TIPO n. 2/2014 CON UNA POSIZIONE INIZIAMENTE CONDIVISIBILE

NON ESISTE UN OBBLIGO NORMATIVO DI INDICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORI

E' comunque **LEGITTIMA L'EVENTUALE RICHIESTA DELLA S.A. INSERITA NEL BANDO, IN QUANTO FINALIZZATA AD ACQUISIRE EX ANTE UNA INFORMAZIONE NECESSARIA AD EFFETTUARE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE**

INDICAZIONE NON PUÒ ESSERE CHIESTA MAI A PENA DI ESCLUSIONE PERCHÉ VIOLEREBBE LA TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

LA RICHIESTA DI INDICAZIONE PUÒ ANCHE AVVENIRE DIRETTAMENTE IN SEDE DI VERIFICA DI CONGRUITÀ

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

L'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO (SENT. 3/2015)

CONSIDERATO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE ESISTENTE, LA III SEZ. CONSIGLIO DI STATO HA RIMESSO LA QUESTIONE **ALL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO**, AL FINE DI GARANTIRE UNA INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA QUESTIONE

LA PLENARIA HA EMESSO LA SENTENZA n. 3 del 20 marzo 2015 CON LA QUALE HA SPOSATO L'INTERPRETAZIONE PIU' RIGIDA:

- **OBBLIGO DI INDICAZIONE PREVENTIVA SI APPLICA ANCHE AI LAVORI** PER RAGIONI DI LOGICITÀ E DI COERENZA RISPETTO ALLA PRIORITARIA FINALITÀ DI TUTELA SICUREZZA DEL LAVORO
- **OMESSA INDICAZIONE COMPORTA ESCLUSIONE DALLA GARA ANCHE SE NON PREVISTA IN BANDO** PERCHÉ CONFIGURA UNA IPOTESI DI INCERTEZZA ASSOLUTA SUL CONTENUTO DELL'OFFERTA PER DIFETTO DI UN SUO ELEMENTO ESSENZIALE, NON SANABILE CON IL POTERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

ANAC CAMBIA ORIENTAMENTO

ANAC CAMBIA ORIENTAMENTO e si CONFORMA ALLA ADUNANZA PLENARIA

COMUNICATO PRESIDENTE (del 27 maggio 2015)

AL FINE DI GARANTIRE L'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DA ADUNANZA PLENARIA ED EVITARE UN ERRATO AFFIDAMENTO DEI CONCORRENTI IN ORDINE ALL'ASSENZA DELL'OBLIGO IN QUESTIONE, LE **S.A. SONO TENUTE A PREVEDERE NEI BANDI DI GARA L'OBLIGO PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI INDICARE ESPRESSAMENTE NELL'OFFERTA GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI.**

DI CONSEGUENZA, **L'OFFERTA DEVE CONTENERE QUESTA INDICAZIONE.**

PER LE PROCEDURE IN CORSO, PER LE QUALI NON SIA ANCORA SCADUTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ANAC SUGGERISCE ALLE S.A. DI INSERIRE UN CHIARIMENTO AL BANDO NEL PROFILO DEL COMMITTENTE, IN CUI SPECIFICARE CHE I CONCORRENTI DOVRANNO ESPRESSAMENTE INDICARE IN SEDE DI OFFERTA GLI ONERI DI SICUREZZA.

IN TAL CASO LA STAZIONE APPALTANTE POTRÀ **VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI POSTICIPARE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

CONTINUA IL CAOS GIURISPRUDENZIALE

NONOSTANTE L'AUTOREVOLEZZA DELLA PRONUNCIA DELL'ADUNANZA PLENARIA, LA QUESTIONE NON HA TROVATO UNA SOLUZIONE DEFINITIVA, IN QUANTO **VARIE SEZIONI DI TAR E DELLO STESSO CONSIGLIO DI STATO HANNO RIMESSO IN DISCUSSIONE IL PRINCIPIO ESPRESSO DALLA PLENARIA**

ALCUNE SENTENZE RIBADISCONO CHE LA MANCATA INDICAZIONE PREVENTIVA NON PUÒ COMPORTARE L'ESCLUSIONE DALLA GARA, PER CONTRARIETÀ AL PRINCIPIO SULLA TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, MA RILEVA ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA.

ALTRE SENTENZE, INVECE, AMMETTONO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE LADDOVE ESPRESSAMENTE PREVISTA NEL BANDO DI GARA

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

ADUNANZA PLENARIA NUOVAMENTE INVESTITA DELLA QUESTIONE (SENT. 9/2015)

LA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO HA RIMESSO ALL'ADUNANZA PLENARIA UNA QUESTIONE DI DIRITTO TRANSITORIO

E' NECESSARIO CHIARIRE COME RISOLVERE LA QUESTIONE DELL'INDICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI, CON RIFERIMENTO ALLE **PROCEDURE DI GARA NELLE QUALI LA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SI SIA ESAURITA PRIMA DELLA SENTENZA DELLA PLENARIA DI MARZO**

E' NECESSARIO CHIARIRE SE PER TALI PROCEDURE SIA POSSIBILE OVVIARE ALL'EVENTUALE OMISSIONE ATTRAVERSO **IL RIMEDIO DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO**, INVITANDO IL CONCORRENTE INTERESSATO A INTEGRARE O PRECISARE LA DICHIARAZIONE CARENTE

.

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

ADUNANZA PLENARIA NUOVAMENTE INVESTITA DELLA QUESTIONE (SENT. 9/2015)

**L'ADUNANZA PLENARIA, CON SENTENZA N. 9 DEL 2 NOVEMBRE 2015, HA RISPOSTO
NEGATIVAMENTE AL QUESITO**

**CON UN RAGIONAMENTO COMPLESSO E NON TUTTO CHIARO, HA RITENUTO CHE, PER
RAGIONI DI SOSTANZIALE COERENZA INTERPRETATIVA, OCCORRE ESTENDERE
ANCHE ALLE GARE ANTECEDENTI LA SENTENZA DI MARZO SCORSO, IL PRINCIPIO
IN ESSA AFFERMATO, SECONDO IL QUALE I POTERI ATTINENTI AL SOCCORSO
ISTRUTTORIO NON SONO LEGITTIMAMENTE ESERCITABILI, IN QUANTO
COMPORTEREBBERO UN'INAMMISSIBILE INTEGRAZIONE POSTUMA
DELL'OFFERTA**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

IL DOCUMENTO ANCE -ITACA

ANCE E ITACA HANNO AVVIATO UN LAVORO CONGIUNTO TESO A DARE UNA RISPOSTA OPERATIVA AL PROBLEMA, INDIVIDUANDO UN METODO DI CALCOLO DEGLI ONERI AZIENDALI, UTILE SIA PER LE IMPRESE, CHE DEVONO INDICARLI IN OFFERTA, SIA PER LE S.A., CHE DEVONO VALUTARNE LA CONGRUITA'

TALE LAVORO HA PORTATO ALLA DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO ANCE-ITACA «VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI» *(approvato da Conferenza Regioni e Province Autonome 19/2/2015 e revisionato a settembre 2015)*

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

IL DOCUMENTO ANCE -ITACA

IL DOCUMENTO CONTIENE

UNA PARTE GENERALE, CHE RIEPILOGA I TERMINI GIURICI DEL PROBLEMA E DA' INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL BANDO

UNA PARTE SPECIALE, CHE INDICA COME PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEGLI ONERI, QUANDO CONSIDERARLI INCONGRUI E QUANDO CONGRUI ALLA LUCE DELLE GIUSTIFICAZIONI PRESENTATE DAL CONCORRENTE

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

IL DOCUMENTO ANCE -ITACA

NELLA **PARTE GENERALE**, SONO INSERITE ALCUNE **INDICAZIONI IMPORTANTI**:

- alla luce delle incertezze giurisprudenziali sul tema, **E' NECESSARIO CHE LA RICHIESTA DI INDICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ONERI AZIENDALI SIA FORMULATA ESPRESSAMENTE IN BANDO**, IN MODO DA EVITARE DUBBI E INCERTEZZE AI CONCORRENTI INTERESSATI ALLA GARA
- **DEVONO ESSERE INDICATE CHIARAMENTE IN BANDO LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA INDICAZIONE** (ESCLUSIONE O REGOLARIZZAZIONE)
- **LA VERIFICA SULLA CONGRUITA' DEGLI ONERI AZIENDALI VA FATTA IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA, NONCHE' IN TUTTI I CASI IN CUI L'OFFERTA, IN BASE AD ELEMENTI SPECIFICI, TRA CUI L'ELEMENTO SICUREZZA, APPAIA ANORMALMENTE BASSA**
- **LA VERIFICA DEVE ESSERE SVOLTA QUALUNQUE SIA IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (OEPV O MAX RIBASSO), FATTA ECCEZIONE PER I CASI DI AFFIDAMENTO DIRETTO E PER GLI APPALTI AGGIUDICATI AL MASSIMO RIBASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

IL DOCUMENTO ANCE -ITACA

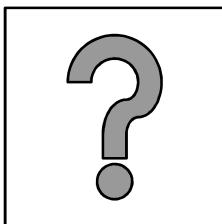
- **LA VERIFICA DI CONGRUITA' DEGLI ONERI AZIENDALI VA FATTA SUL PRIMO MIGLIOR OFFERENTE**
- **SIA IN CASO DI ESITO POSITIVO CHE DI ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITA SUGLI ONERI DELLA SICUREZZA, S.A. DOVRA' PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA, CON RIGUARDO ALLE ALTRE VOCI DI PREZZO CONCORRENTI A FORMARE L'OFFERTA. PERTANTO, SOLO SE L'OFFERTA RISULTI COMPLESSIVAMENTE ANOMALA POTRA' SCATTARE L'ESCLUSIONE**
- **SE EMERGE LA NON CONGRUITA' DEGLI ONERI IL CONCORRENTE E' CHIAMATO A GIUSTIFICARSI, COMPILANDO LA TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (CHE CONTIENE UN ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE VOCI DI COSTO) E FORNENDO I DOCUMENTI ATTESTANTI LA COERENZA TRA IMPORTI INDICATI E SPESE SOSTENUTE (contratti commerciali, preventivi spesa, listini rivenditori, disponibilità scorte in magazzino, ect..)**
- **LA TABELLA ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA NON VA COMPILATA DA TUTTI I CONCORRENTI, MA PUO' ESSERE UTILE PER PROCEDERE ALLA STIMA DEGLI ONERI**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

IL DOCUMENTO ANCE -ITACA

- **IN CASO DI ATI LA VERIFICA DI CONGRUITA' E' EFFETTUATA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ONERI OFFERTO**
- **LE GIUSTIFICAZIONI SARANNO PRESENTATE DALLA MANDATARIA CHE RACCOGLIE QUELLE DI TUTTE LE MANDANTI.**
- **GLI IMPORTI INDICATI DAI COMPONENTI DELL'ATI DOVRANNO GIUSTIFICARE L'IMPORTO TOTALE OFFERTO**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

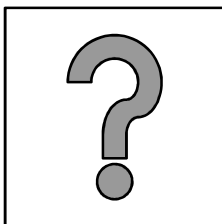


LA POSIZIONE ASSOCIATIVA

ANCE SOSTIENE LA TESI SECONDO CUI NON ESISTE NEGLI APPALTI DI LAVORI UN OBBLIGO DI INDICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ONERI AZIENDALI, SANCITO ESPRESSAMENTE SOLO PER SERVIZI E FORNITURE

IL PROBLEMA INTERPRETATIVO, CHE HA PORTATO AD ESTENDERE TALE OBBLIGO AI LAVORI, DERIVA DALLA DISAPPLICAZIONE DI UNA NORMA DEL CODICE (ART. 87, COMMA 4-BIS) INTRODotta DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006, CHE VEROSIMILMENTE INTENDEVA ATTRIBUIRE ALLE SOA IL COMPITO DI VERIFICARE LA CONGRUITA' DI TALI ONERI

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

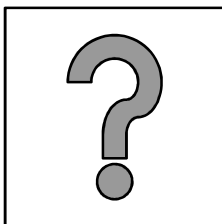


LA POSIZIONE ASSOCIATIVA

L'ART. 87, COMMA 4-BIS PREVEDE CHE **«NELL'AMBITO DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE, DEVONO ESSERE CONSIDERATE ANCHE LE INFORMAZIONI FORNITE DAL SOGGETTO INTERESSATO RELATIVAMENTE ALL'AVVENUTO ADEMPIMENTO, NELLA PROPRIA AZIENDA, DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA»**

PERALTRO, LA FINANZIARIA 2006, HA CONTESTUALMENTE **SOPPRESSO LA LETTERA E) DELL'ARTICOLO 87, COMMA 2, CHE, IN TEMA DI VERIFICA DELL'ANOMALIA, MENZIONAVA TRA LE POSSIBILI GIUSTIFICAZIONI CHE LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ CHIEDERE, IL «RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN TEMA DI SICUREZZA E CONDIZIONI DI LAVORO».**

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI

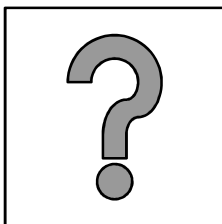


LA POSIZIONE ASSOCIATIVA

VEROSIMILMENTE, LA VOLONTA' DEL LEGISLATORE ERA QUELLA DI AFFIDARE ALLE SOA L'ACCERTAMENTO DELL'INCIDENZA DEGLI "ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI", CHE SONO PARTE DELLE SPESE GENERALI E, QUINDI, CONCORRONO A FORMARE IL FATTURATO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA

LA NORMA TUTTAVIA E' RIMASTA DISAPPLICATA, PROBABILMENTE A CASUA DELLA MANCANZA DI UN PARAMETRO DI RIFERIMENTO SULLA BASE DEL QUALE LE SOA POTESSERO SVOLGERE L'ACCERTAMENTO

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI



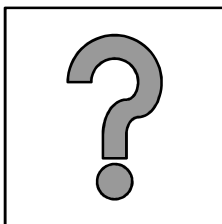
LA POSIZIONE ASSOCIATIVA

LA DEFINITIVA SOLUZIONE AL PROBLEMA NON PUO' CHE ESSERE DI CARATTERE NORMATIVO

COME ANCE, IN OCCASIONE DELLA IMMINENTE RISCITTURA CODICE APPALTI, CERCHEREMO DI OTTENERE UN DEFINITIVO CHIARIMENTO SUL TEMA, NEL SENSO DI **ESCLUDERE, IN MODO ESPlicito, PER GLI APPALTI DI LAVORI, LA SUSSISTENZA DI TALE OBBLIGO DI INDICAZIONE PREVENTIVA.**

IN SUBORDINE, CERCHEREMO, COMUNQUE, DI OTTENERE UNA PRECISAZIONE CIRCA LA POSSIBILE INTEGRAZIONE NON ONEROSA DI TALE DATO, LA CUI OMISSIONE NON PUÒ COSTITUIRE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLE GARE.

LA QUESTIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI



LA POSIZIONE ASSOCIATIVA

SI TRATTA NATURALMENTE DI UNA SOLUZIONE PER IL FUTURO

AL MOMENTO L'INDICAZIONE DI ANCE AGLI ASSOCIATI E' UNA INDICAZIONE DI TIPO CAUTELATIVO, FINALIZZATA AD EVITARE ESCLUSIONI DALLE GARE, INDICANDO SISTEMATICAMENTE IN OFFERTA GLI ONERI AZIENDALI, ANCHE NEI CASI IN CUI IL BANDO NON DICA NULLA, UTILIZZANDO IL METODO DI CALCOLO MESSO A PUNTO NEL DOCUMENTO ANCE-ITACA

FINE PRESENTAZIONE
Grazie a tutti

Avv. Michela Mancini
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
- Ance -